

N. 1136/18 R.G.
N. 656/18 Sent.
N. Rep.

~~N. 1136/18 R.G.
N. Sent.
N. Rep.~~



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Asti, nella persona della Dott.ssa Raffaella Ratti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa nr R.G. 1136/18
~~1136/18~~

Opposizione ad Ordinanze Ingiunzioni del Prefetto di Asti N. 0015159-20180611 e N. 0015304-20180612 emesse in data 11.06.2018 e successivamente notificate in data 14-15.06.2018, da:

~~.....~~, nato ad ~~Asti il 30.03.1970~~, residente in Asti, anche ~~quali legale rappresentante della ANTEPRIMA WAXTITALE S.R.L.S con sede in Asti, Via Cavour n. 38~~, elettivamente domiciliato in Asti, Via Pietro Micca n. 11, presso la persona e lo studio dell'avv. Monica Totolo che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale spillata in calce al ricorso

OPPONENTE

Contro

PREFETTURA DI ASTI in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato dal funzionario delegato

OPPOSTO

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE

Chiede annullarsi i provvedimenti impugnati, in subordine derubricare la seconda violazione contestata secondo il dettato dell'art. 2 L. 386/1990 (e non dell'art. 1), così revocando le sanzioni accessorie e diminuendo la sanzione, da applicare nel minimo.

Voglia applicare il minimo della sanzione prevista per la violazione così derubricata e ritenere tutte le fattispecie avvinte (compresi ulteriori assegni ricevuti da Biothai e protestati) dal vincolo della continuazione, con il minimo aumento sulla pena base minima. Spese rifuse in caso di opposizione.”

CONCLUSIONI DELLA PREFETTURA

“respingere il ricorso e confermare l’ordinanza impugnata.”

DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ai sensi della L. 24/11/1981 nr. 689 e successive modifiche, proponeva ricorso avverso le Ordinanze Ingiunzioni del Prefetto di Asti N. 0015159-20180611 e N. 0015304-20180612 emesse in data 11.06.2018 e successivamente notificate in data 14-15.06.2018 seguito di contestazioni di violazione dell’art. 2 della L. 386/90 (emissione di assegno Poste Italiane Spa Asti nr. 7210095833- difetto di provvista) e dell’art. 1 L. 386/90 (assegno Poste Italiane Spa Asti nr. 7210095836- senza autorizzazione).

Con decreto 16.07.2018 veniva fissata l’udienza al 8.10.2018.

L’Amministrazione opposta si costituiva in cancelleria in data 01.08.2018 con propria memoria di costituzione e risposta ed allegava documenti relativi all’accertamento.

All’udienza del 8.10.2018 veniva disposto breve rinvio al fine di consentire al ricorrente di presentare note difensive, visto le difese di controparte.

All’udienza del 19.11.2018, presente solo parte ricorrente, veniva invitata alla discussione, richiamava il proprio atto e precisava come in epigrafe trascritto.

Del dispositivo veniva data lettura in udienza.

Il ricorso è accolto.

Il contratto di fornitura intercorso tra la società ricorrente e la ~~Biothai Produzioni~~ srl, sottoscritto in data 5.09.2016, espressamente al punto n. 3) prescrive alle condizioni di pagamento il conferimento di n. 12 assegni bancari con scadenze a partire dal dicembre 2016.

Richiamando i principi più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “la post datazione non determina la nullità dell’assegno, ma deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della

sua emissione, deve pertanto farsi riferimento alla data della provata negoziazione del titolo e non a quella diversa e posteriore apposta sul titolo", non può non tenersi conto che, per vicissitudini con la banca, il rapporto del ricorrente con quest'ultima veniva a cessare prima che si giungesse alla data degli assegni.

Inoltre il ricorrente aveva provveduto ad informare dell'interruzione del rapporto comunicato al prenditore dei titoli tale circostanza ma, ciò nonostante, gli assegni sono stati portati all'incasso.

Ciò rilevato, non è possibile applicare la sanzione prescritta dall'art. 1 L. 386/90.

P.Q.M.

visti gli artt. 23 Legge 24 novembre 1981 n. 689 e 99 Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, L. 120/2010, D.lvo 150/2011, così provvede:

Accoglie il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese.

Asti, 19.11.2018

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Raffaella RATTI

IL CANCELLIERE F3
Pippione Fiorenzo

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELL'UFF. DEL GIUDICE DI PACE
DI ASTI IL ~~29 NOV. 2018~~

IL CANCELLIERE F3
Pippione Fiorenzo